

Introduzione	6
Capitolo 1 - Le definizioni di cripto-attività	7
1.1. La nascita delle cripto-valute	8
1.2. Il contesto internazionale	9
1.3. Il contesto italiano	10
1.3.1. Le cripto-valute come strumento di pagamento	10
1.3.2. Le cripto-valute come prodotto finanziario	10
1.3.3. Le cripto-attività secondo la normativa antiriciclaggio	11
1.3.4. Una possibile classificazione delle cripto-attività	13
Capitolo 2 - L'Initial Coin Offering (ICO)	15
2.1. La definizione di ICO	16
2.2 Il funzionamento di una "ICO"	16
2.3. Il reverse ICO	16
Capitolo 3 - L'inquadramento delle cripto-attività ai fini Iva	17
3.1. L'imposta sul valore aggiunto	18
3.1.1. Premessa	18
3.1.2. Cripto-valute e servizi connessi	18
3.1.2.1. Il procedimento presso la Corte di Giustizia	19
3.1.2.2. Le conclusioni della Corte di Giustizia	19
3.1.2.3. La risoluzione n. 72/E del 2.09.2016 dell'Agenzia delle Entrate	21
3.1.3. I token	21
3.1.3.1. Payment o currency token	21
3.1.3.2. Security token	21
3.1.3.3. Utility token	22
3.1.4. L'attività di mining	23
3.1.5. I token non fungibili (NFT)	23
3.1.5.1. Negoziazione del solo NFT	24
3.1.5.2. Negoziazione dell'NFT e dell'asset sottostante	24
3.2. L'imposta di bollo	25
3.3. L'imposta sul valore delle cripto-attività	26
3.4. L'imposta sulle successioni e donazioni	27

Capitolo 4 - Il trattamento ai fini delle imposte dirette.....	28
4.1. Il trattamento nel caso di attività d'impresa	29
4.1.1. Intermediario che effettua acquisti e vendite per conto della clientela	29
4.1.2. Intermediario che gestisce un wallet di cripto-attività	30
4.1.3. La valutazione delle cripto-attività ai fini IRES e IRAP	30
4.2. Compravendita di cripto-attività al di fuori dell'attività d'impresa	31
4.2.1. Natura dei redditi	32
4.2.2. La soglia di esclusione e la permuta	32
4.2.3. Il calcolo della plusvalenza tassabile	33
4.2.4. La determinazione del costo d'acquisto	33
4.2.5. L'ammontare dell'imposta	36
4.2.6. La certificazione dell'intermediario	39
4.2.7. La rideterminazione del valore delle cripto-attività	39
4.2.8. I security token.....	40
4.3. Cripto-attività e doppia imposizione	40
4.4. L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE)	41
4.5. L'investimento tramite ETN	41
Capitolo 5 - Obblighi di dichiarazione dei redditi	44
5.1. La compilazione del Quadro RT	45
5.2. La compilazione del Quadro RW del Modello Redditi e del Quadro W del Modello 730	48
5.2.1. La soglia di esenzione	52
5.2.2. Il criterio di determinazione del valore	52
5.3. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione	53
5.3.1. Quadro RT	53
5.3.2. Quadro RW	53
5.3.3. Presentazione dichiarazione dei redditi ed omessa compilazione di un quadro	54
5.3.4. La regolarizzazione delle cripto-attività	54
5.4. La compilazione del quadro RQ del Modello Redditi SC	55
Capitolo 6 - La contabilizzazione delle cripto-valute	57
6.1. Le cripto-valute come financial asset	58
6.2. Le cripto-valute come attività immateriali	58
6.3. Le cripto-valute come beni merce	58
6.4. Le cripto-valute come valute estere	59
6.5. L'esposizione in bilancio	59
6.5.1. Impresa che, come oggetto principale, compravende cripto-valute	59
6.5.2. Impresa che, come oggetto principale, non compravende cripto-valute	60
Capitolo 7 - La dichiarazione di successione delle cripto-attività.....	62
7.1. La detenzione tramite strumenti finanziari tradizionali	63
7.2. La detenzione tramite intermediari	66
7.3. La detenzione diretta	68

Capitolo 8 - Cripto-attività e normativa antiriciclaggio	69
8.1. La prevenzione	70
8.2. La segnalazione delle operazioni sospette	71
8.3. La repressione	72
Capitolo 9 - Il registro speciale OAM – Organismo Agenti e Mediatori.....	73
9.1. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale	74
9.2. I prestatori di servizi di portafoglio digitale	74
9.3. La valuta virtuale	74
9.4. La riserva di legge	75
9.5. L'iscrizione al Registro	75
9.6. Il contenuto della comunicazione	75
9.7. Contributo per l'iscrizione al registro	76
9.8. Registrazione al portale web dell'OAM	77
9.9. Le verifiche a cura dell'OAM	77
9.10. La relazione semestrale dell'OAM	78
9.11. L'OAM e l'antiriciclaggio	78
9.12. Le informazioni relative alle operazioni effettuate	79
9.13. Poteri sanzionatori	79
Capitolo 10 - Gli NFT – Non-Fungible Token.....	80
10.1. Cos'è un NFT?	81
10.2. I contratti di acquisto tramite NFT	81
10.3. NFT e cripto-valute	81
10.4. La creazione di un'opera digitale	82
10.5. Investire in NFT	82
10.6. Gli aspetti fiscali	82
10.6.1. Il regime Iva degli NFT	82
10.6.2. L'imposizione fiscale diretta degli NFT	83
Capitolo 11- Il principio di territorialità applicato alle cripto-attività.....	84

Introduzione

Il 22 maggio 2010 a Jacksonville in Florida, Laszlo Hanyecz ordinò due pizze da Domino's e per pagare il conto di 41\$ usò 10.000 Bitcoin.

Da quella famosa data, ora ricordata come Bitcoin Pizza Day, è trascorso molto tempo e quel portafoglio di Bitcoin è aumentato dai 41\$ ai 422 milioni di fine 2023 e Laszlo è divenuto ufficialmente il *first buyer of a good*, ossia il primo acquirente di un bene utilizzando moneta virtuale.

Il vero aspetto rivoluzionario delle cripto-valute, prima ancora delle *“technicalities”* con cui vengono create e gestite, è stato quello di imporsi rispetto alla tradizionale politica monetaria basata su un soggetto fiduciario che supervisiona la regolarità delle transazioni.

Il fenomeno, in Italia e nel mondo, è divenuto di portata tale da non poter più essere ignorato o relegato a fattispecie secondaria di scarsa rilevanza ed ecco, allora, che la dottrina ha cominciato ad interrogarsi su quale fosse la reale natura, nonché il trattamento corretto delle cripto-valute.

Con questo e-book si analizzano gli aspetti civilistici, giuridici, tributari e di antiriciclaggio in capo alle persone fisiche ed alle società; si riportano esempi di calcolo delle plusvalenze fiscali e di monitoraggio fiscale, nonché indicazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi (quadri RT e RW) e della dichiarazione di successione.

Il testo è aggiornato con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27.10.2023, con le sue più recenti risoluzioni, nonché con i modelli delle dichiarazioni dei redditi 2024 (per l’anno 2023).

Capitolo 1

Le definizioni di cripto-attività

Nel recente passato si è normalmente utilizzato il termine “cripto-valute” intendendo con esso una sorta di “moneta digitale”, ma tale concetto è stato velocemente superato da quello di “**cripto-attività**” che, nella sua multiformità, ricomprende anche le cripto-valute.

Dal punto di vista “informatico” è possibile considerare le **cripto-attività come rappresentazioni digitali di valore che, normalmente, si basano su una rete peer-to-peer** i cui nodi sono rappresentati dai computer dei singoli aderenti e che non sono gerarchizzati nell’ottica *client-server*, ma si distribuiscono paritariamente e possono assumere, di volta in volta, tanto il ruolo di client, quanto quello di server.

L’introduzione del *peer-to-peer* ha permesso lo sviluppo della tecnologia **blockchain** che, avvalendosi di un meccanismo di certificazione dell’autenticità delle operazioni digitali, permette di certificarne il relativo ordine cronologico, creando una catena univoca di algoritmi che collega irreversibilmente un’operazione ad un’altra, evitando che queste possano essere replicate o clonate.

1.1. LA NASCITA DELLE CRIPTO-VALUTE

Diversamente da quanto si crede, le cripto-valute non vennero introdotte concettualmente con i bitcoin di Satoshi Nakamoto, ma furono definite per la prima volta nel 1998 dall’ingegnere informatico Wei Dai nella sua *mailing list Cypherpunks* in cui ipotizzò la creazione di una moneta virtuale basata sulla crittografia.

Il movimento dei Cypherpunk, nato negli Stati Uniti verso la fine degli anni ‘80, aveva l’obiettivo di migliorare la tutela della privacy delle persone avvalendosi della crittografia. Nel 1998 Wei Dai pubblicò un paper nel quale illustrò la sua cripto-valuta: b-money¹.

Nota 1) Il documento è disponibile all’indirizzo <http://www.weidai.com/bmoney.txt>

Il funzionamento di b-money si basava su due protocolli:

1. il primo, permetteva ad ogni utente di detenere un database separato contenente una quantità di denaro nominale;
2. il secondo, correggeva il primo introducendo il conteggio del denaro di ciascun utente a cura di un gruppo di partecipanti.

Le teorie del movimento e di Wei Dai vennero quindi portate avanti da David Chaum che ideò DigiCash integrando la moneta con la crittografia al fine di rendere anonime le transazioni. DigiCash permetteva infatti di prelevare denaro dal conto corrente e contestualmente creava due chiavi crittografiche, una pubblica ed una privata ad uso del destinatario, che rendeva impossibile risalire agli utenti effettivi.

Il 31 ottobre 2008 Satoshi Nakamoto – probabilmente uno pseudonimo – illustrò la realizzazione del bitcoin, la prima vera cripto-valuta, introducendo il vero concetto rivoluzionario: la blockchain.

1.2. IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Satoshi Nakamoto nel suo White Paper definisce i bitcoin come “un sistema di moneta elettronica peer-to-peer”, ma la dottrina internazionale rigetta unanimemente tale concezione perché le cripto-valute, non avendo corso legale o forzoso in alcun ordinamento giuridico, non sono dotate di alcun potere liberatorio e, come conseguenza, il creditore potrà sempre rifiutare di riceverle in pagamento.

Ad oggi gli unici Paesi che hanno adottato cripto-valute aventi corso legale sono il Venezuela, San Salvador e la Repubblica Centrafricana.

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha definito la valuta virtuale come una “rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente e funziona come mezzo di scambio, unità di conto o riserva di valore. [...] In determinati casi le valute saranno considerate strumenti finanziari e non potranno essere vendute legalmente senza registrazione presso la SEC”².

La tedesca Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) ha riconosciuto che “i bitcoin sono strumenti finanziari”, mentre l’European Banking Authority (EBA) considera le cripto-valute come “una rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, né necessariamente avente corso legale”³.

Più in generale nel *Crypto-Asset Reporting Framework* dell’OCSE⁴, i crypto-asset sono definiti come “*digital representation of value that relies on a cryptographically secured distributed ledger or a similar technology to validate and secure transactions*”, mentre nel regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività Markets in Crypto-assets (2023/1114 noto come Regolamento MiCA o MiCAR, dall’acronimo del titolo “Markets in Crypto Assets Regulation”) le cripto-attività sono definite come “una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia simile”.

Nota 2) US SEC, *Investor Bulletin: initial coin offerings*, 2017

Nota 3) EBA, *EBA Opinion on “virtual currencies”*, 4 luglio 2014

Nota 4) OECD, *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard*, 2022

1.3. IL CONTESTO ITALIANO

1.3.1. Le cripto-valute come strumento di pagamento

Banca d'Italia ha definito le cripto-valute come “rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente”⁵.

Nota 5) Banca d'Italia, Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”, 2015

Da questa prima definizione si può dedurre che la cripto-valuta (sottoinsieme delle cripto-attività) non rientrerebbe nella categoria della moneta elettronica, ma semmai della cybermoneta.

La moneta elettronica, infatti, viene utilizzata per effettuare pagamenti tramite il trasferimento di fondi da un soggetto ad un altro in modo scritturale, ossia senza supporto fisico, ed è accettata come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente. Le cripto-valute, invece, mancano di un collegamento con una valuta reale ed il suo andamento appare dissociato dall'economia e collegato al mero rapporto tra domanda ed offerta.

Inoltre, la “moneta” ha necessariamente i caratteri del:

- corso forzoso, ossia della sua irrifutabilità;
- corso legale, ossia della sua efficacia liberatoria.

L'art. 1277 c.c. dispone che, salvo diverso ed esplicito accordo, i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale, ma le cripto-valute non hanno né corso legale né corso forzoso e quindi non devono essere accettate obbligatoriamente per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie.

L'accezione, comunque, della valuta virtuale come moneta non pare pienamente calzante: gli strumenti di pagamento sono disciplinati da D.Lgs. n. 11 del 27.01.2010 che li concepisce limitatamente “ai pagamenti denominati in moneta legale”, il che esclude le cripto-valute. Inoltre, l'art. 17-bis, c. 8-bis del D.Lgs. n. 141 del 13.08.2010 prevede che le disposizioni relative ai cambiavalute si applichino anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, tra cui l'iscrizione in un'apposita sezione del registro tenuto dei cambiavalute; se il legislatore avesse considerato le cripto-valute “mezzi di pagamento in valuta” non sarebbe stato necessario specificare tale equiparazione.

1.3.2. Le cripto-valute come prodotto finanziario

Partendo dalla constatazione fattuale che in molti hanno acquistato valute virtuali per meri fini d'investimento, è necessario comprendere se le cripto-valute possano (o debbano) essere considerate “prodotti finanziari”.

Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 195 del 24.01.2017, ha affrontato per primo la questione giuridica legata all'acquisto di valuta virtuale e, per far rientrare le operazioni aventi ad

oggetto le cripto-valute all'interno delle tutele previste dal Codice del Consumo, le ha definite come "strumento finanziario per compiere una serie di particolari forme di transazione online" richiamando implicitamente l'elenco presente all'art. 1, c. 2 del TUF, statuendo in tal modo che chi offra cripto-valute al pubblico sia tenuto ad informare gli utenti sui rischi connessi all'investimento, così come previsto dall'art. 67 e ss. del Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

L'interpretazione del Tribunale di Verona non convince la dottrina che, invece, ritiene preferibile ricondurre le valute virtuali nella più ampia categoria dei "prodotti finanziari" così da ricomprendere sia gli strumenti finanziari, che sono tipizzati nell'allegato C del TUF, sia ogni altra forma di investimento di natura finanziaria non standardizzata (ex art. 1, comma 1, lett. u del TUF che afferma che "si intendono prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"). La stessa Consob, con la delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018, ha sospeso un'operazione di offerta di token (frazioni di cripto-valute) a causa della mancata comunicazione della società all'autorità di vigilanza, in violazione del TUF.

La Cassazione Penale, Sez. II, con la Sentenza 10.11.2021, n. 44337 ha precisato che ove la vendita di valute virtuali venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento per i risparmiatori – ai quali vengano offerte informazioni sulla redditività dell'iniziativa – è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari, di cui agli artt. 91 e seguenti TUF ("La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali"), la cui omissione integra il reato di abusivismo di cui all'art. 166 comma 1 lett. c) TUF (che punisce l'esercizio abusivo di chiunque, senza esservi abilitato, offra fuori sede, ovvero promuova o collochi mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento). Pertanto, allo stato, la cripto-valuta può ritenersi un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d'investimento: la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d'investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento.

Recentemente, con la sentenza 44378 del 22.11.2022, la Cassazione Penale, Sez. II, ha confermato l'orientamento secondo cui le cripto-valute (rectius le criptoattività) sono prodotti finanziari se posseggono i caratteri propri dell'investimento finanziario, ovvero se si caratterizzano per:

- l'impiego di capitali;
- l'aspettativa di rendimento;
- il rischio direttamente collegato all'impiego di capitali.

1.3.3. *Le cripto-attività secondo la normativa antiriciclaggio*

Le criptovalute rientrano, come abbiamo visto, in una più ampia categoria che viene definita cripto-attività, che ricomprende, come illustrato, diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca qualificazione giuridica.

Il primo intervento formale del legislatore domestico è avvenuto con le modifiche¹ alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concer-

nente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Nota 1) Attraverso il D.Lgs. n. 125 del 4.10.2019 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25.05.2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”.

L'art. 1, c. 2, lett. qq) definisce la valuta virtuale quale “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” che recepisce la definizione contenuta nella direttiva europea 2018/843/UE.

La riportata definizione non qualifica le valute virtuali in termini tali da ricondurle a una specifica categoria giuridica, ma ne descrive le possibili funzioni mettendone in luce tre elementi caratteristici:

- a) la rappresentazione di un “valore”;
- b) la natura digitale di tale rappresentazione;
- c) quella di non essere emesse né garantite da una banca centrale o da un'autorità pubblica.

Al medesimo articolo 1, c. 2, lett. ff) vengono definiti i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da/ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute”, riconducendoli alla categoria degli “altri operatori non finanziari”, assoggettando altresì agli adempimenti anche i c.d. wallet providers, ossia i “prestatori di servizi di portafoglio digitale” definiti dalla successiva lett. ff-bis) come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

Tali soggetti rientrano ai sensi delle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 231 del 2007 “nella categoria di altri operatori non finanziari” cui si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio e che a sensi dell'articolo 17-bis, del decreto legislativo 13.08.2010, n. 141 devono essere iscritti in una sezione speciale del registro tenuto dall'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.01.2022 ha previsto le “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia”.

L'articolo 1, lettera f), del citato decreto definisce “valuta virtuale: la rappresentazione digitale di

valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Ai fini degli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale, il citato D.Lgs. n. 90 del 2017, oltre a modificare la previgente disciplina dell'antiriciclaggio, ha modificato alcune disposizioni del decreto legge 28.06.1990, n. 167.

In particolare, l'articolo 8, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 90 del 2017 aveva sostituito il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 con il seguente: *“Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.*

Pertanto, a partire dal 4.07.2017, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale che intervengono, attraverso movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale.

Da ultimo, il comma 129, lettera a) ha modificato la predetta disciplina del monitoraggio fiscale ampliando dal 1.01.2023 l'ambito soggettivo di coloro che sono tenuti a tale adempimento per includere i prestatori di servizi di portafoglio digitale e quello oggettivo con riferimento alle attività oggetto del monitoraggio per includere tra le operazioni da segnalare anche quelle relative alle cripto-attività.

1.3.4. Una possibile classificazione delle cripto-attività

Il settore finanziario ha contribuito fortemente allo sviluppo ed all'utilizzo delle cripto-attività e, in questo senso, è possibile classificarle in due categorie:

- *“unbacked crypto-assets”*, cripto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un'attività di riferimento (es. bitcoin, ma potrebbero essere ricomprese anche le cd. *“stablecoins algoritmiche”*, il cui meccanismo di stabilizzazione è basato proprio su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l'offerta sul mercato);
- *“asset linked stablecoins”*, cripto-attività garantite da attività sottostanti (es. valute ufficiali, crediti, merci, etc.) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat² (es. euro o dollari), un bene specifico o un pool o paniere di attività.

Nota 2) Moneta avente corso legale, che viene accettata non per il valore intrinseco del materiale di cui è fatta, ma per decisione (“fiat” ovvero “sia così”) dell’autorità

Se il riferimento è invece la funzione economica svolta dalle crypto-attività, allora la distinzione può essere effettuata secondo le seguenti tipologie:

- “*token di pagamento*”, ossia mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;
- “*security token*”, rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
- “*utility token*”, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo);
- “*non-fungible token*” (“NFT”) è un token che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico); gli NFT non sono quindi reciprocamente intercambiabili.

Capitolo 2

L'Initial Coin Offering (ICO)

2.1. LA DEFINIZIONE DI ICO

L'Initial Coin Offering è, nel settore delle cripto-attività, l'equivalente dell'*Initial Public Offering (IPO)* con cui viene proposta al pubblico la sottoscrizione di uno strumento finanziario, ma in questo caso i sottoscrittori riceveranno un *token* che equivale ad una cripto-valuta di nuova emissione. In questo modo l'emittente può raccogliere fondi per realizzare prodotti o servizi normalmente relativi alle cripto-attività.

I *token* offerti in sottoscrizione possono essere classificati in relazione ai diritti che conferiscono:

- *token* che conferiscono il diritto di proprietà di una cripto-attività nativa;
- *token* che conferiscono il diritto di ricevere un pagamento al verificarsi di un determinato evento;
- *token* che conferiscono tanto il diritto di proprietà, che diritti diversi quale, ad esempio, il diritto di voto.

2.2. IL FUNZIONAMENTO DI UNA "ICO"

Gli *Initial Coin Offering* possono essere strutturati in tre diversi modi:

- offerta statica e prezzo statico: l'azienda offerente indica un target di raccolta, ciò implica che, essendo fisso il quantitativo di *token* offerti nell'ICO, ogni *token* ha un prezzo prefissato;
- offerta statica e prezzo dinamico: l'azienda offerente fissa il numero di *token* da offrire nell'ICO, ma non indica un target di raccolta; in questo caso il prezzo di ogni *token* dipenderà dalla raccolta complessiva che otterrà l'azienda;
- offerta dinamica e prezzo statico: l'azienda fissa il prezzo dei *token*, ma non il target di raccolta; ciò implica che il numero dei *token* offerti dipenderà dall'importo raccolto durante l'ICO.

Prima del lancio dell'ICO, l'azienda promotrice redige normalmente un *white paper* a disposizione dei potenziali investitori attraverso il quale rende noto:

- la finalità di progetto che si intende finanziare tramite l'ICO;
- l'ammontare target di raccolta;
- l'ammontare minimo di raccolta;
- il numero di *token* che resteranno in possesso ai promotori;
- che pagamenti verranno accettati (valute fiat o virtuali e, in quest'ultimo caso, quali);
- la durata dell'ICO.

2.3. IL REVERSE ICO

La differenza principale tra un reverse ICO ed un ICO consta nel fatto che, mentre l'emittente di un ICO è normalmente un'azienda costituenda, neocostituita o che comunque chiede fondi per realizzare un progetto in ambito cripto, nel reverse ICO l'azienda proponente è già esistente e utilizza il mondo delle cripto-attività per raccogliere fondi da utilizzare nella propria attività "core" non cripto.